



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 164 del 21/03/2024

Oggetto: ART. 228 COMMA 3 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267: RENDICONTO ANNO 2023 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2023 E PRECEDENTI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. -- in data 08/02/2024 di proroga della nomina di incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area Affari Generali fino al 31/03/2024, ai sensi dell'art. 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 228 comma 3 del D. Lgs 267/2000 che prescrive: *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

VISTO gli articoli 179 e 183 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 con cui vengono definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

CONSIDERATO che possono essere mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2022 e precedenti, in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;

ACCERTATO che le risultanze complessive della ricognizione, per i residui di competenza sono dettagliate dai prospetti depositati presso l'ufficio finanziario;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) **INDIVIDUARE** i residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anni 2022 e precedenti da eliminare come risulta dalle schede contabili depositate presso l'ufficio finanziario.
- 2) **INDIVIDUARE** i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2023 come dagli elenchi depositati presso l'ufficio finanziario.
- 3) **DARE ATTO** che i residui attivi da riportare, hanno singolarmente le caratteristiche prescritte dall'art. 189 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- 4) **DARE ATTO** che i residui passivi da riportare, riguardano impegni assunti ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come dispone l'art. 190 dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000.
- 5) **DICHIARARE** che sono state mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2023 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011.
- 6) **DARE ATTO** che i risultati derivanti dal riaccertamento dei residui confluiranno nel rendiconto 2023.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(CAFASSO ANTONIO)
con firma digitale**